

>>>> editoriale

Titolo V, una storia italiana

>>>> Cesare Pinelli

È difficile trovare un testo di legge contro cui l'accanimento sia stato maggiore. Tutti i partiti, tutti i giornalisti e molti giuristi fanno risalire alla riforma del Titolo V, Seconda Parte, della Costituzione “le sciagure” del nostro regionalismo. Si tratta della legge costituzionale del 2001 approvata dalla allora maggioranza di centrosinistra prima dello scioglimento delle Camere, e poi con un referendum che vide la partecipazione di circa il 30% degli elettori di cui una larga maggioranza a favore.

Ancora oggi il centrosinistra si autoflagella per quel “grande errore”, commesso per togliere spazio alla Lega poco prima delle elezioni. Ma, pur ammesso che così sia stato, un errore del genere non si giudica solo politicamente. Occorre dimostrare che sarebbe stato meglio lasciare le cose come stavano nell'interesse di tutti, Stato e Regioni. E qui il racconto del nuovo Titolo V comincia a riempirsi di bufale o di omissioni: una storia italiana.

Nessuno ricorda che fra il 1970 e il 2000, l'assetto regionale era già pienamente in funzione, ed era criticatissimo per aver aumentato funzioni amministrative in periferia mantenendo quelle che già c'erano al centro, senza fare quindi delle Re-

gioni quegli enti di governo che erano disegnati sulla carta. Inoltre in quegli anni era già venuto fuori che con un'organizzazione di servizi pubblici gestiti a livello regionale e locale, dalla salute ai trasporti, vi era bisogno di garantire l'egualianza dei diritti dei cittadini, cosa su cui la Costituzione del 1948 aveva detto ben poco. Il nuovo Titolo V si occupa esattamente di queste cose, garantendo i diritti in sede nazionale anche per servizi ormai decentrati.

Ma cosa succede? Il nuovo governo di centrodestra mette da parte la riforma costituzionale, varando leggi che la ignorano. E, cosa più grave, l'opposizione si volta dall'altra parte, come se non l'avesse appena votata. Così, già fra il 2002 e il 2003, il nuovo Titolo V diventa il figlio di nessuno, e perciò bersaglio di critiche e oggetto di bufale che col tempo si consolidano anche grazie a giornalisti presuntuosi quanto ignoranti. Per esempio, che il testo avrebbe aumentato il contenzioso davanti alla Corte per aver previsto la competenza concorrente Stato-Regioni (che c'era già dal 1948). O che avrebbe regionalizzato la sanità (che era già regionalizzata almeno dai primi anni Novanta).

Eppure gli elettori hanno avuto due occasioni per abrogare o



modificare parti importanti del testo del 2001, coi referendum costituzionali del 2006 e del 2016. Che però non passano. Ciononostante, il nuovo Titolo V, confermato due volte dagli elettori, rimane una mannaia sulla nostra testa. Rimozione collettiva che suonerebbe strana, ma non in Italia.

Non stupisce che il testo rimanga in gran parte inattuato. Il Parlamento non approva, quando previste, le leggi di principio che dovrebbero indirizzare le leggi regionali. Il Parlamento e i Consigli regionali non disciplinano l’allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi regionali e locali. Il Parlamento approva solo, nel 2009, la legge di riforma della finanza regionale, che però resterà a sua volta inattuata.

La legge del 2009 aveva previsto, come richiesto dal nuovo testo del 2001, che le Regioni fossero titolari delle quote di tributi statali riferibili al territorio regionale, solo dopo essere confluite in un fondo perequativo destinato a redistribuire le risorse fra regioni ricche e povere (art. 119). Il fatto è che la

sua mancata attuazione è diventata un pretesto per le prime per rovesciare il tavolo, puntando su un binario che nel Titolo V è molto periferico. Quello dell’autonomia differenziata, prevista solo per “forme e condizioni particolari di autonomia concernenti (determinate) materie”, e che invece la legge appena approvata (l.n. 86 del 2024) estende indiscriminatamente a tutte le materie di competenza regionale.

Ma soprattutto *Follow the money*. Le regioni più ricche del Nord da una parte evitano, come tutte, di attivare “tributi ed entrate propri” per i loro cittadini, che è un’ipotesi prevista dalla Costituzione ma è anche un tabù assoluto, dall’altro reclamano fondi per esercitare le loro funzioni evitando che confluiscano nel fondo perequativo. Questo è il punto vero di tutta la faccenda. Addossare al Titolo V una qualsiasi responsabilità a tale proposito è però impossibile, perché la nuova legge va esattamente contro quello che dice: “nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119”.